

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 793-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BRUSASCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sull'uso dei porti italiani da parte della nave nucleare « Savannah » e degli Scambi di Note relativi conclusi a Roma, rispettivamente, il 23 novembre 1964 ed il 16 dicembre 1965

Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 793 concerne gli accordi stipulati a Roma il 23 novembre 1964 e il 16 dicembre 1965 tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America con i quali sono stati disciplinati i casi di eventuali incidenti di origine nucleare derivanti dall'entrata nelle acque territoriali italiane della nave nucleare Savannah, in occasione di visite a porti italiani.

La discussione di questi accordi, a sei anni di distanza dalla loro stipulazione, avviene nel momento in cui i problemi degli squilibri ecologici richiamano la responsabilità dei Parlamenti e dei Governi per la difesa della salute umana e dell'integrità della natura, contro le cause degli inquinamenti, delle alterazioni e delle distruzioni, che dilagano in tutto il mondo, responsabilità della quale si è reso promotore, tra noi, con iniziative rapidamente concretizzatrici, il nostro Presidente.

La Commissione degli affari esteri si è fatta carico di questa responsabilità nell'esame degli accordi sottoposti ora al vostro esame e dopo un'ampia discussione, nella quale vennero esaminati tutti gli aspetti tecnici e giuridici della materia, ha ritenuto che gli accordi possano essere approvati dal Parlamento.

Si tratta, in primo luogo, di una nave di piccola portata, che, inoltre, essendo attualmente in revisione, non potrà, per lungo tempo, approdare ai nostri porti. Pertanto, la sfasatura temporale tra la stipulazione degli accordi da parte del Governo e il loro esame da parte del Parlamento, ha portato alla cessazione temporanea, e forse definitiva, degli effetti che si dovrebbero regolare.

La discussione non sarà, tuttavia, inutile perchè essa potrà avere valore di precedente per la lotta contro gli squilibri ecologici nel nostro Stato.

Nel merito degli accordi, si rileva che essi sono stati stipulati tra il Governo dell'Italia e quello degli Stati Uniti: quest'ultimo si è assunto la responsabilità della nave anche dopo il passaggio della gestione della stessa dal Ministero della marina mercantile degli Stati Uniti alla compagnia F.A.S.T.

Si deve osservare, inoltre, che l'entrata della nave Savannah nei nostri porti è lasciata alla discrezionalità del nostro Ministero della marina mercantile con il diritto dello stesso di prescrivere le condizioni alle quali la nave Savannah dovrà sottoporsi.

Gli scarichi dei residui radioattivi solidi, liquidi o gassosi della nave Savannah nelle acque italiane sono soggetti a preventive autorizzazioni e a precisi limiti da parte delle competenti autorità.

In caso di sinistri, il Governo americano risponderà fino alla cifra di 500 milioni di lire posti a disposizione con apposito atto del Congresso degli Stati Uniti.

L'accertamento delle responsabilità è demandato ai competenti tribunali italiani in base alla nostra legislazione.

Alla stregua delle suesposte circostanze e considerazioni, la Commissione degli affari esteri ha espresso parere favorevole all'approvazione degli accordi di cui trattasi, auspicando che siano tempestivamente emanate norme generali per la navigazione nucleare, con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 29 luglio 1960 e sull'esempio di quanto è già stato fatto in merito dalla Francia e dalla Spagna.

BRUSASCA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Atti internazionali conclusi tra l'Italia e gli Stati Uniti di America:

Accordo sull'uso dei porti italiani da parte della nave nucleare Savannah, concluso a Roma il 23 novembre 1964;

Scambi di Note relativi alla nave nucleare Savannah, effettuati a Roma il 16 dicembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore.